



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI

ATTO N. DEL 1213

Torino, 21/12/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Francesco TRESSO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA.

OGGETTO: GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON A.S.L. CITTA' DI TORINO E AFC TORINO SPA PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024.

La normativa sui servizi funerari e cimiteriali ("Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285) attribuisce ai Comuni l'onere della messa a disposizione dell'Autorità Sanitaria di strutture idonee per l'assolvimento delle attività di deposito di osservazione e obitoriali e per accertamenti medico legali, che ad essa competono in via esclusiva. D'altra parte, la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri non può che scaturire da un'efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale del Comune e dell'Autorità Sanitaria.

La circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24 ha poi chiarito che la gestione dell'obitorio, compreso l'allestimento delle attrezzature necessarie, compete al Comune cui l'obitorio appartiene,

secondo forme di gestione o di convenzione individuate dal D.Lgs. 267/2000.

Alla luce di tali disposizioni anche il Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri ha così stabilito all'art. 8, comma 1 che la gestione degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Per questi motivi, con deliberazione consiliare del 7 febbraio 1994 (mecc. 1993 10130/14), la Città di Torino approvò una convenzione con l'allora Azienda Sanitaria Locale e l'Università degli Studi di Torino per la gestione delle attività necroscopiche ed obitoriali, presso i locali del Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale della summenzionata Università degli Studi, con scadenza triennale.

Successivamente, precisamente dall'anno 2000, tali attività sono state svolte nell'attuale sede di Via Bertani 80 presso il Cimitero Parco e regolate con successive convenzioni con l'ASL.

Con la deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2018 06738/064) del 18 dicembre 2018, la Città di Torino ha approvato la Convenzione in essere con l'ASL-TO1 per il triennio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, estendendola ad AFC Torino S.p.a. - ente gestore dei servizi cimiteriali per la Civica Amministrazione in forza di apposito contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 19/04/2005 (mecc. 2004 09386/040), modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 22/01/2007 (mecc. 0609187/040) - e inserendo apposite pattuizioni per regolare direttamente i rapporti con quest'ultima al fine di sviluppare un protocollo procedurale di esumazione/estumulazione utile per affrontare con efficacia ed efficienza la problematica della non completa scheletrizzazione dei cadaveri al termine del periodo decennale di inumazione.

Orbene, poiché la Città di Torino intende, anche per il futuro, assicurare una corretta ed efficiente gestione dell'obitorio, avvalendosi delle competenze e delle esperienze dell'azienda sanitaria locale e con il supporto di personale qualificato dal punto di vista tecnico e clinico, al fine di perseguire l'interesse pubblico ed istituzionale con efficienza e puntualità, si ritiene di approvare una nuova convenzione con ASL Città di Torino e AFC Torino S.p.A, chiarendo e precisando i reciproci obblighi tra le parti.

Dal punto di vista normativo, l'approvazione di una simile convenzione a tre – Città di Torino, ASL Città di Torino e AFC Torino S.p.A. è giustificabile ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che recita che *“Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione”*.

A tal proposito, quanto ai presupposti richiesti dal Codice dei Contratti Pubblici, con riguardo al requisito soggettivo, ovverosia che i soggetti dell'accordo siano amministrazioni aggiudicatrici, si può affermare che AFC Torino è una società *in house* del Comune di Torino, partecipata al cento per cento dalla Città, che svolge un'attività di interesse pubblico locale. I servizi cimiteriali, infatti, come a suo tempo illustrato nella Relazione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 04604/064), *“sono ascrivibili tra i servizi pubblici locali e rientrano tra le incombenze istituzionali del Comune. Posto che la ratio degli obblighi di servizio pubblico va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e le implicazioni dell'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna*

singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio, nell'ambito dei servizi cimiteriali è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non può esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico”.

Si ritiene pertanto che AFC Torino S.p.A., in quanto soggetto che gestisce per conto della Città di Torino, in virtù del citato contratto di servizio, il complesso dei servizi cimiteriali, non aventi rilevanza industriale o commerciale, possa essere considerato organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici e pertanto rientrante nella categoria “amministrazione aggiudicatrice”.

Allo stesso tempo, si può dare atto che sussistano altresì i presupposti oggettivi richiesti dall' art. 5, comma 6, lett. b), ovvero il perseguimento di interessi pubblici consistenti nel caso in questione nell'attività di supporto clinico e tecnico per ASL Città di Torino, nel perseguire l'interesse pubblico ed istituzionale con efficienza e puntualità di gestione dell'attività di gestione dei servizi obitoriali per Città di Torino e nella gestione del servizio cimiteriale cittadino per AFC Torino S.p.A..

Parimenti sussistente è il requisito previsto dall'art. 5, comma 6, lett. c) in base al quale gli attori della collaborazione svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Fatte tali dovute considerazioni, si tratta di approvare una nuova Convenzione (**all. 1**), la cui durata è triennale, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, con facoltà di proroga, previo apposito atto, concordata tra le parti, o di disdetta unilaterale, che stabilisce, in estrema sintesi, che:

- l'A.S.L. Città di Torino svolga le attività di gestione del Civico Obitorio presso il Cimitero Parco per servizi di:

- * Accettazione delle salme;
- * Deposito di osservazione;
- * Movimentazione, supporto logistico e strumentale in sala settoria, ricomposizione, vestizione ed esposizione delle salme;
- * Informazione alle famiglie dei defunti circa le attività obitoriali e i servizi funebri;
- * I servizi di deposito e obitoriali per conto di altri comuni (che questi remunereranno al Comune di Torino);

- l'A.S.L. Città di Torino garantisca l'assolvimento di tutte le funzioni obitoriali che qui sinteticamente vengono elencate:

- * Riscontri diagnostici;
- * Certificazioni delle cause di morte;
- * Adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
- * Rapporti con il Servizio Igiene Pubblica;
- * Rapporti con l'Ufficio di Stato Civile;
- * Rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- * Rapporti con le altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in ordine allo svolgimento delle attività di competenza.

La convenzione definisce inoltre le modalità di svolgimento dei compiti istituzionali nella gestione dell'obitorio, nel ricevimento e composizione delle salme, nella regolamentazione dell'accesso dei familiari per garantire il diritto alla riservatezza ed al raccoglimento.

Per lo svolgimento di tutte le attività obitoriali l'A.S.L. Città di Torino mette a disposizione complessivamente sei addetti per il funzionamento, oltre al proprio personale medico.

La convenzione definisce inoltre con precisione e chiarezza le competenze del Comune e dell'A.S.L. Città di Torino in merito a manutenzione e conduzione degli edifici e degli impianti, che sono stati consegnati in un buono stato manutentivo e di funzionamento, come descritto all'articolo 9, nonché delle utenze.

Per le manutenzioni ordinarie ed il funzionamento della struttura, per ogni spesa relativa al

personale per il pagamento delle convenzioni già in essere o che si renda necessario stipulare con Enti terzi e, in buona sostanza, per tutte le spese di funzionamento per utenze, materiali di consumo, manutenzione ordinaria, attività di pulizia, disinfezione, smaltimento rifiuti speciali e tossicologici, nonché ogni ulteriore attività e per consulenze inerenti la certificazione di qualità, il Comune si impegna a corrispondere annualmente all'ASL Città di Torino, previa rendicontazione puntuale delle spese, una somma complessiva massima presunta di Euro 480.000,00 non assoggettabile ad IVA, in quanto corrispettivo di servizi istituzionali.

Si precisa che si tratta di spesa obbligatoria per legge, legata ad attività istituzionale, necessaria per evitare danni patrimoniali gravi e certi all'ente, in quanto la gestione obitoriale non è suscettibile di interruzione dovendosi garantire il servizio sette giorni su sette, e a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La Convenzione prevede poi, all'articolo 2 (Rapporti tra la società AFC Torino S.p.A. e l'ASL Città di Torino), le seguenti attività:

- assistenza, mediante sopralluoghi, da parte del personale dell'ASL Città di Torino alle previste operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria e straordinaria svolte da AFC Torino S.p.A. per definire il grado di scheletrizzazione delle salme;
- campionatura dei campi ad inumazione, con verifica del tipo di terreno e tecniche di addizione chimica;
- valutazione sulle cause di mancata scheletrizzazione dei resti allo scadere del turno di inumazione ordinaria e possibili soluzioni, ivi compresa la possibilità di allungare i tempi di inumazione o un miglioramento del processo di mineralizzazione;
- monitoraggio ed eventuale aggiornamento, nel corso del primo anno della presente convenzione, del protocollo procedurale relativo alle pratiche di esumazione/estumulazione redatto nel corso della precedente convenzione.

L'ASL Città di Torino si impegna poi ad attivare percorsi formativi di studio, formazione e di analisi scientifica sul tema della scheletrizzazione dei resti e sui processi di inumazione, potendo utilizzare i risultati delle ricerche a fini di futura raccolta e divulgazione dei dati.

Si dà atto infine, che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta da documento allegato (**all. 2**).

Tutto ciò premesso,

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- o favorevole sulla regolarità tecnica;
- o favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate il nuovo

schema di Convenzione tra la Città di Torino, l'ASL Città di Torino e la società AFC Torino S.p.A., ALL. 1 al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, relativamente alla gestione dei servizi connessi al funzionamento dell'obitorio cittadino presso il Cimitero Parco per l'importo annuo complessivo massimo presunto a carico dell'Amministrazione Comunale di Euro 480.000,00 non assoggettabili ad IVA in quanto corrispettivo di servizi istituzionali, da corrispondersi con le modalità e nei termini previsti nella convenzione;

2) di rinviare a successiva determinazione l'impegno della relativa spesa;

3) di dare atto che AFC Torino S.p.A. e ASL Città di Torino procederanno, secondo modalità che saranno oggetto di successiva regolamentazione tra le parti, a precisare i rapporti definiti all'interno della Convenzione;

4) di dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012 vengono pertanto derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente provvedimento. E' stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori;

5) il presente provvedimento non produce variazioni sull'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento;

6) di autorizzare il Dirigente dell'Area Partecipazioni Comunali alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1), nonché ad apportarvi le modifiche, di carattere formale e non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie;

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, in relazione alla necessità di assicurare la continuità dei servizi obitoriali, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Proponenti:

L'ASSESSORA
Chiara Foglietta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Paolo Maria Camera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

IL SINDACO
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-1213-2021-All_1-Allegato_2_VIE.pdf
2. DEL-1213-2021-All_2-All.1_Accordo_schema.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento